

**Presidente.** Con ciò resta approvato il capitolo 83.

Capitolo 84. Retribuzione a titolo d'incoraggiamento ad insegnanti elementari distinti, e retribuzioni per insegnamento nelle scuole serali e festive per gli adulti e nelle scuole complementari od autunnali, lire 243,338.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Piovene.

**Piovene.** Sono dolente di dovere ritornare sopra un argomento, che ha formato oggetto di una mia interrogazione svolta nel marzo passato.

Essa aveva lo scopo di chiedere la reintegrazione del fondo appartenente a questo capitolo, del quale una parte significativa era stata prelevata per portarla alla voce dei patronati e educatorii delle scuole elementari.

Questo, a grave danno dei compensi per l'insegnamento delle scuole festive, serali e complementari. Il sotto-segretario di Stato di allora, l'onorevole Bonardi, mi rispose molto cortesemente, ma della sua risposta non potevo rimanere soddisfatto. Dissi perciò che della cosa avrei riparlato alla Camera, quando fosse venuto in discussione il bilancio della pubblica istruzione, lieto se la mia parola avesse potuto esprimere soltanto un atto di riconoscenza per l'adempito mio desiderio.

**Morelli-Gualtierotti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Piovene.** Ma, a quanto vedo, nulla è mutato; ed ora, essendo l'esercizio in corso molto avanzato, non mi resta che rivolgere una caldissima raccomandazione all'onorevole ministro perchè provveda affinchè quelle retribuzioni non siano un'irrisione, ma invece un incoraggiamento a quei benemeriti maestri, che sono così male remunerati per le ardue fatiche da loro sostenute.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Morelli-Gualtierotti, relatore.** Il capitolo 84 fu ridotto di 100,000 lire, nell'esercizio 1896-97, per dotare di altrettanto il capitolo precedente, che è quello che riguarda i patronati e gli educatorii pei fanciulli delle scuole elementari, di cui ha parlato l'onorevole Santini. Questa riduzione del capitolo 84 non porta nessun danno: perchè codesto capitolo era precedentemente, e continua ad essere ancora, in economia. Conseguentemente, non si vedrebbe neppur la ragione di riportarvi

in tutto o in parte quelle 100,000 lire, che furono destinate ad altro scopo nobile ed alto, qual'è quello di dotar meglio i patronati e gli educatorii per gli alunni delle scuole elementari.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica.** L'egregio relatore ha dato una spiegazione sufficiente all'onorevole Piovene. Aggiungerò (e sottoporro la cosa al suo fine discernimento) che noi abbiamo stabilito, pei maestri benemeriti, le medaglie di benemerenzza. Ora non sembra all'onorevole Piovene che un maestro possa essere più soddisfatto di avere un segno d'onore di questo genere, anzi che una ventina di lire, per ricompensa?

Dirò di più. Si parla delle scuole serali. Ebbene, tra poco, un altro disegno di legge, precisamente quello che si riferisce all'istruzione popolare, rimetterà nel massimo onore le scuole serali; ed allora, forse, l'onorevole Piovene sarà soddisfatto, perchè certo bisognerà provvedere a queste, con nuovi stanziamenti.

**Presidente.** Rimane approvato il capitolo 84.

Capitolo 85. Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, alle loro vedove ed ai loro orfani, lire 290,000.

Capitolo 86. Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (legge 11 aprile 1886, n. 3798), lire 1,740,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Laudisi.

**Laudisi.** La legge dell'11 aprile 1886, mentre aumentava lo stipendio ai maestri elementari, imponeva, nel tempo stesso, allo Stato l'obbligo di concorrere ad una quota-parte della spesa. La prima volta fu stabilita nel bilancio dello Stato la somma di tre milioni; tutti i Comuni, che avevano aumentato lo stipendio agli insegnanti, avevano il diritto di concorrere al sussidio del Governo.

La legge adunque non fece alcuna restrizione; tutti i Municipi, che avevano aumentato lo stipendio, potevano concorrere. Però la Commissione parlamentare, che fu incaricata di eseguire la legge, credè di escludere i Municipi urbani di prima e di seconda classe, cosicchè il concorso del Governo fu dato semplicemente ai Comuni urbani di terza classe e ai Comuni rurali.

Nel bilancio 1891-92, per le ristrettezze